

PATTO DI COLLABORAZIONE

PER LA TRASFORMAZIONE IN AIUOLA E LA CURA DELLA

FONTANA DEL VIALE COSIDDETTO “DELLA SPINA REALE”

TRA VIA STRADELLA E VIA CESALPINO

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della D.ssa Claudia Bertolotto, Dirigente dell'Area Verde della Direzione Ambiente, Verde e Protezione civile, ~~nato a Pinerolo (TO) il 10 settembre 1966~~, tale nominata in forza di provvedimento della Sindaca in data 1 settembre 2020, protocollo numero 013540, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, numero 267 e in forza della deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (meccanografico n. 2019 04123/004) (in seguito: Città);

E

Il Comitato “QUELLI DELLA SPINA DI VIA STRADELLA” con sede in via Stradella 187/D – CAP 10149 – Torino, C.F./P.IVA 97838110019 e-mail quellidellaspina@gmail.com , nella persona del presidente, Mario Panico, ~~nato a Acquafredda del Capo il 04/03/1971, CF: PNCMPV71M017612M~~, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente (in seguito: Soggetti civici) di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”;

PREMESSO CHE:

- a. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: *“riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti*

fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali”;

- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d. Il Comitato “Quelli della Spina di via Stradella” ha lo scopo di promuovere, valorizzare e rilanciare la Spina Reale di via Stradella in Torino; nello specifico le finalità del Comitato sono rivolte ad individuare e proporre soluzioni e progetti, condivisi tra società civile e Istituzioni, per rilanciare la Via e contrastare l'aumento incontrollato del degrado urbano e la desertificazione commerciale.
- e. In data 11/01/2021 con lettera acquisita dall'Area Verde della Città con prot. N. 57, conservato agli atti, tale Comitato, ha presentato una proposta di governo condiviso;
- f. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- g. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 19 gennaio 2021, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia, il Dirigente pro-tempore dell'Area Verde;
- h. La proposta è stata verificata positivamente dagli uffici dell'Area Verde e pertanto si è dato avvio alla fase di coprogettazione prevista dal Regolamento;
- i. Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- j. Con Determinazione Dirigenziale n. del si è provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue.

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

- 1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la realizzazione, e la successiva cura, da parte dei Soggetti civici, di una nuova area verde, attraverso il riempimento con terra e l'allestimento a verde della fontana attualmente esistente nel viale

detto “della Spina Reale”, tra via Stradella e via Cesalpino, all’altezza dell’incrocio con via Cantoira (vedi localizzazione puntuale nella planimetria allegato A).

2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Ferma restando la proprietà della Città del bene, l’obiettivo generale del presente Patto è recuperare la fontana, in disuso da tempo a causa degli elevati costi di consumo, garantendo l’allestimento e la corretta manutenzione ordinaria delle essenze vegetali, restituendola alla comunità in veste diversa sotto forma di area verde, in modo che questa struttura possa armonicamente re-inserirsi nel contesto riqualificato della Spina Reale.
4. Gli obiettivi specifici sono:
 - a. Recuperare la fontana in disuso evitando interventi importanti;
 - b. Riparare alcune aree danneggiate della struttura della vasca della fontana;
 - c. Creare di un ambiente apprezzabile da un punto di vista estetico, ma al contempo a bassa manutenzione;
 - d. Diversificare le essenze vegetali impiegate in modo da proporre agli abitanti un modo sostenibile e originale di gestire un bene comune;
 - e. Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, attraverso la cura comune di questa nuova area verde, promuovendo la cura del verde e dei beni comuni.
5. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all’articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono:
 - a. Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - o manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - o irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - o pulizia;
 - o messa a dimora di piccole piante o arbusti;
 - o riparazione elementi di sostegno e delimitazione.

Art. 2

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.
2. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
 - a) Attività, interventi, beni strumentali e di consumo:
 - I. Costruzione di muretti di contenimento intermedi in pietra intermedi (vedasi Allegato A) per evitare il progressivo migrare della terra verso la vasca inferiore, causato dal dilavamento unito alla pendenza del canale di connessione tra le due vasche della fontana;
 - II. Ripristino lose danneggiate lungo il perimetro della fontana e più in generale riparazione della struttura muraria laddove danneggiata;
 - III. Fornitura e successivo riempimento della fontana con terra a tenore leggermente acido e con un rapporto NPK indicativamente di 50-20-30 o simile (ove comunque la percentuale di azoto sia preponderante);
 - IV. fornitura pietre per mini-terrazzamenti non permanenti;
 - V. eventuali azioni di supporto alle azioni realizzate da parte dei Soggetti civici secondo quanto indicato al successivo comma 3 lett b) punto i) del presente articolo, da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e del personale necessario allo scopo.
 - b) Esenzioni e agevolazioni: ai sensi del Regolamento, l'occupazione di suolo pubblico da parte del cantiere oggetto del presente Patto è esclusa dall'applicazione del canone ex Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino;

- c) attività di comunicazione e informazione.
3. I Soggetti civici, a seguito della redazione di un Verbale di consegna, si impegnano a realizzare le seguenti azioni, anche con il coinvolgimento, a propria cura e spese, dei cittadini del quartiere e di fornitori /esecutori terzi:
- a) Allestimento della nuova area verde all'interno della fontana con:
- I. fornitura e messa a dimora di essenze a bassa manutenzione e resistenti alla siccità (n. 1 albero di terza grandezza e piante arbustive ed erbacee perenni, compatibili con l'ambiente pubblico, evitando ad esempio arbusti spinosi, o velenosi);
 - I. Riduzione delle zone a prato e utilizzo, per quelle esistenti, di varietà resistenti e vigorose anche in caso di siccità;
 - II. creazione di terrazzamenti;
 - III. pacciamatura al fine di proteggere gli apparati radicali, aumentare la ritenzione idrica mantenendo fresco il suolo, limitare lo sviluppo delle erbe infestanti e l'erosione (uno strato dello spessore di almeno 20 cm);
 - IV. utilizzo di materiali riciclati nella sistemazione ed abbellimento della struttura complessiva, quali ad esempio pneumatici (opportunamente sagomati e verniciati) per creare divisori tra le aiuole od altri materiali nel rispetto ed in accordo con la configurazione originaria di recente oggetto di ripristino integrale;
- b) Successivamente, cura della nuova area verde, con la massima diligenza, per tutta la durata del presente Patto, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate, e in particolare eseguendo le necessarie operazioni di:
- i. irrigazione, con utilizzo di acqua pubblica erogata dalle fontanelle "turet" esistenti a poca distanza, con la frequenza qui di seguito indicata e con l'apporto della quantità

d'acqua necessaria, con l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante in regola con le normative vigenti per l'ambiente pubblico:

PERIODO STAGIONALE	FREQUENZA IRRIGAZIONE PRIMI DUE ANNI	FREQUENZA IRRIGAZIONE A REGIME
MAR-APR	2 volte/sett	1-2 volte/sett
MAG-SETT	a giorni alterni	2-3 volte/sett
OTT	1-2 volte/sett	1 volta/sett
NOV-FEB	solo quando la terra tende a seccare	solo quando la terra tende a seccare

- ii. almeno una volta ogni 10 giorni, pulizia e rimozione di eventuali rifiuti (foglie secche, rametti rotti, parti sfiorite, cartacce, bottiglie, lattine ecc.) eventualmente presenti all'interno dell'area verde;
 - iii. In caso di moria degli arbusti, sostituzione con altri esemplari a proprie spese;
 - iv. Potatura degli arbusti quando necessaria.
4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente Patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4.

2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 2.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nella persona del sig. Nocilla Ignazio, nato a Torino il 13/12/1971, il/la supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito <http://www.comune.torino.it/benicomuni> al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni **due**, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. Alla scadenza del Patto la nuova area verde verrà ripresa in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Soggetti civici assumono l'impegno di mantenere l'area verde oggetto del presente Patto con la massima cura e diligenza.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.

2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi

ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Per i Soggetti Civici
Il presidente Comitato "Quelli della Spina"
Sig. Mario Panico

Per la Città di Torino
La Dirigente Area Verde
D.ssa Claudia Bertolotto
(firmato digitalmente)

Allegato A: planimetria

Allegato B: documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento 391